

## SORVEGLIANZA ALUNNI

- CCNL scuola 2006/2009
- D L.vo 297/94
- D L.vo 165/2001
- art. 41 del R.D. 30.04.1924 n. 965

Il quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si

estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass.5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590;Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado

**di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).**

Allo scopo di assicurare il corretto e sicuro funzionamento dell'attività scolastica e la massima vigilanza dei minori durante l'orario di servizio, si rammenta ai docenti quanto espressamente previsto dalla normativa vigente, per conoscenza e norma:

### **ART. 1**

I docenti in servizio nella prima ora garantiscono sorveglianza per i 5 minuti precedenti il suono della campana di inizio delle lezioni ( art. 29 comma 5 CCNL scuola 2006/2009 ) e devono essere nella scuola almeno 5 minuti prima del proprio orario di servizio.

### **ART.2**

I docenti della prima ora dovranno attendere fuori dall'aula gli alunni e farli entrare in classe al suono del campanello . Il personale non docente effettuerà la sorveglianza nei corridoi d'accesso.

### **ART.3**

Nelle ore successive ciascun docente deve raggiungere al più presto la propria classe e quindi è tenuto a lasciare la sala insegnanti prima del suono della campana.

### **ART.4**

Nel cambio dell'ora se necessario il docente chiederà la collaborazione del personale ausiliario per poter raggiungere l'aula dell'ora successiva. Nel caso non fosse in servizio nell'ora successiva, attenderà fino all'arrivo del docente subentrante.

### **ART.5**

Nel caso ricorra l'inderogabile necessità di lasciare l'aula, il docente avrà cura di farsi

momentaneamente sostituire dal personale ausiliario.

#### **ART.6**

Per nessuna ragione gli alunni devono essere inviati fuori dall'aula , né per provvedimento disciplinare, né per incarichi vari; per nessuna ragione gli alunni devono essere utilizzati per spostare pesi, attrezzi, banchi, etc. Per tali scopi si deve ricorrere al personale ausiliario.

#### **ART.7**

I trasferimenti delle singole classi in palestra e nelle aule speciali devono avvenire con l'accompagnamento degli insegnanti .

#### **ART.8**

Durante gli intervalli i docenti incaricati della sorveglianza svolgeranno tale compito evitando di far uscire i ragazzi nei corridoi ed il personale ausiliario è tenuto a coadiuvare i docenti nella sorveglianza degli alunni e prevenire incidenti e disordini

Di fronte ad atteggiamenti o comportamenti non consoni ad una istituzione scolastica, ogni docente è tenuto ad intervenire anche quando non sono coinvolti studenti delle proprie classi.

#### **ART. 9**

Il docente dell'ultima ora di lezione accompagnerà la propria classe nell'atrio . Qualora l'insegnante fosse impossibilitato verrà coadiuvato da un docente o da un collaboratore scolastico.

Nessun docente dovrà lasciare uscire la classe prima del suono della campana di intervallo o di fine lezione.

#### **ART.10**

In caso di infortunio di un alunno il personale in servizio ( docente e non docente) dovrà immediatamente avvertire la Segreteria della scuola.

#### **ART. 11**

Nel caso in cui un alunno manifesti segnali di malessere, l'insegnante dovrà affidare l'alunno al personale non docente che contatterà tempestivamente la famiglia.

#### **ART.12**

Gli alunni non devono mai essere lasciati soli durante l'attività scolastica, compresi i viaggi d'istruzione e le visite guidate. In caso d'infortunio, il docente o il non docente che abbia omesso la dovuta vigilanza sarà colpevole di "culpa in vigilando" con le connesse responsabilità penali, civili, patrimoniali e disciplinari. Anche durante le ore di lezione i docenti dovranno esercitare la massima vigilanza nei confronti dei minori loro affidati.

#### **ART. 13**

I docenti che abbiano bisogno di fotocopie dovranno consegnare l'originale al personale incaricato almeno due giorni prima

#### **ART. 14**

E' fatto divieto di utilizzare il telefono cellulare durante gli impegni di servizio

